



Ufficio Scolastico Regionale per il Friuli Venezia Giulia

- O.M.65/22: esame di stato conclusivo del secondo ciclo per l'a.s. 2021/22

Dirigenti Tecnici: Mavina Pietraforte, Peter Černic

- **Rassegna normativa fondamentale (nei «Visto» dell'O.M.) :**
- *D.L. 22/20 conv. in L. 41/20 (Misure urgenti per la regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico) ;*
- *L.104/92;*
- *L. 170/10 e D.M. 5669 (Misure a supporto DSA);*
- *D.lgs. 62/17 (Valutazione e certificazione delle competenze);*
- *L.92/19 (Educazione civica) e D.M. 35/20 (Linee guida per l'educazione civica);*
- *Dpr 122/09, (Valutazione degli alunni);*
- *D.D.P.P.R.R. 87-88-89 (Riordino professionale, tecnici e licei);*
- *D.P.R. 263/12 (C.P.I.A),*
- *D.M. 211/10 (Indicazioni nazionali per i licei);*
- *Direttiva 4/12 (Linee guida tecnici); Direttiva 5/12 (Linee guida professionali);*
- *D.M. 95/13 (Norme esami ESABAC); D.M. 384/19 (Esami Esabac techno);*

Seconda prova affidata alle Commissioni: aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell'anno sulle specifiche discipline di indirizzo, quindi non prove difformi tra le scuole, ma diversità delle condizioni di partenza che vengono valorizzate.

Le caratteristiche della prova devono essere conformi ai Quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento della seconda prova scritta, di cui al decreto ministeriale n. 769 del 2018. Come previsto dalla nota ministeriale 4 ottobre 2018, n. 3050, all'allegato 2. I Quadri di riferimento forniscono indicazioni relative:

- alla struttura della prova d'esame;
- ai nuclei tematici fondamentali e agli obiettivi della prova, in riferimento a ciascuna disciplina che può essere oggetto della seconda prova;
- alla valutazione delle prove.

- **Art. 20 (seconda prova scritta)** entro il 22 giugno vanno elaborate, tre proposte di tracce (da riporre in distinte buste sigillate), sulla base delle informazioni contenute nel Documento di consiglio di classe. Da queste tre proposte verrà sorteggiata, il 23 giugno, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte.

Elaborazione della traccia → due diverse modalità:

Comma 2: per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione presenti nell'istituzione scolastica (*perciò, quando nella scuola ci sono più classi finali di uno stesso tipo*) i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte

Comma 3: quando nell'istituzione scolastica è presente un'unica classe di un determinato indirizzo, articolazione, opzione, l'elaborazione delle tre proposte di tracce è effettuata dalla singola sottocommissione, entro il 22 giugno, sulla base delle informazioni contenute nel documento del consiglio di classe e delle proposte avanzate dal docente titolare della disciplina oggetto della prova. Il giorno dello svolgimento della seconda prova scritta si procede al sorteggio.

- **Carattere pratico della seconda prova nell'istruzione professionale.**
- **LE TRE TRACCE NELLE TRE BUSTE VANNO APERTE E ALLEGATE AL VERBALE DELLA 2^ PROVA.**
- ***Il suddetto meccanismo si ripete nella suppletiva e nella straordinaria***

E' consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota MI, n. 5641/18, aggiornata con nota Mi 22274/19.

La sottomissione deve iniziare la correzione e valutazione delle prove scritte al termine della seconda prova scritta, dedicando un **numero congruo rispetto ai candidati da esaminare**. Il **punteggio attribuito a ciascuna prova scritta è pubblicato con affissione sui tabelloni presso la scuola per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico**, almeno **due giorni prima della data fissata per l'inizio dei colloqui**, (art. 21 comma 3).

Per necessità organizzative (casi eccezionali, es. scuole abbinate molto distanti tra loro), è possibile lo svolgimento della seconda prova per una delle due classi il giorno 24 giugno, con la prosecuzione nei giorni successivi se la prova si svolge in più giorni. (art. 17, comma 2.

Prima prova suppletiva: mercoledì 6 luglio 2022, h. 8.30; seconda prova il giorno seguente, con prosecuzione nei giorni seguenti per gli indirizzi nei quali la prova si svolge in più giorni, (art. 17, comma 3), ad eccezione del sabato.

I colloqui, interrottisi per lo svolgimento delle prove suppletive, riprendono il giorno successivo al termine delle prove stesse.

I plichi occorrenti per la prova scritta suppletiva sono richiesti dagli USR alla Struttura Tecnica esami di stato almeno 10 gg. prima della data di inizio della prova stessa.

IL COLLOQUIO

(modalità da stabilire in riunione preliminare)

❖ ex art. 17, comma 9, d.lgs. 62/17:

- accertare il conseguimento del profilo educativo, culturale e professionale (PECUP);

- lasciare che il candidato possa dimostrare di aver acquisito in contenuti con consapevolezza e competenza, argomentando in maniera critica e personale con riferimento anche alle esperienze di PCTO e alla luce dell'insegnamento trasversale di educazione civica;

❖ Il colloquio inizia con l'analisi, da parte del candidato, del materiale (*nodi concettuali interdisciplinari, coerenti con il documento del consiglio di classe*), scelto dalla sottocommissione, (*all'avvio di ogni giornata di colloquio, per i relativi candidati*), in coerenza con le Indicazioni per i Licei e le Linee guida per i tecnici e professionali;

❖ metodologia CLIL se il docente della disciplina coinvolta fa parte della sottocommissione di esame.

IL COLLOQUIO

PERCORSI EsaBac ed EsaBac Techno

Le prove di cui al decreto EsaBac sono sostituite da **una prova orale in Lingua e letteratura francese** e **una prova orale** che verte sulla disciplina non linguistica, **Storia, veicolata in francese**

Le prove di cui al decreto EsaBac techno sono sostituite da **una prova orale in Lingua, cultura e comunicazione francese** e **una prova orale** che verte sulla disciplina non linguistica, **Storia, veicolata in francese**

IL COLLOQUIO

PERCORSI ESABAC ed ESABAC TECHNO

Ai soli fini del Baccalauréat, la sottocommissione esprime in ventesimi il punteggio per ciascuna delle due predette prove orali.

Il punteggio globale dell'esame EsaBac o EsaBac techno **risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle specifiche prove orali.**

Per il **rilascio dei relativi diplomi**, il candidato deve aver ottenuto nei relativi esami un **punteggio complessivo almeno pari a 12/20**, che costituisce la soglia della sufficienza.

IL COLLOQUIO

PERCORSI ESABAC ed ESABAC TECHNO

Per i candidati che hanno superato l'esame EsaBac ed EsaBac techno, le istituzioni scolastiche producono il certificato provvisorio attraverso il sistema SIDI.

L'esito della parte specifica dell'esame EsaBac ed EsaBac techno, con l'indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nelle modalità di cui al comma 1, con la formula: "Esito EsaBac/EsaBac techno: punti..." in caso di risultato positivo; con la sola indicazione "Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo" nel caso di mancato superamento dell'esame relativo a detta parte specifica.

Art. 28 (voto finale)

❖ Ciascuna sottocommissione d'esame si riunisce alla conclusione del colloquio per la valutazione finale e le operazioni conclusive. Punteggio finale complessivo in centesimi, punteggio minimo è di 60.

Punteggio finale come somma dei punti del colloquio (massimo 25), delle prove (15 per la prima e 10 per la seconda), e dei punti per il credito scolastico (massimo 50).

❖ Lode all'unanimità; integrazione con motivazione il punteggio fino ad un massimo di 5 punti (criteri da fissare nella riunione preliminare art. 16, comma 8).

❖ Esito esame pubblicato sui tabelloni presso la scuola (*solo dicitura Non diplomato nel caso di mancato superamento*) e, per ogni classe, nell'area documentale riservata del registro elettronico.

Punteggio finale riportato nella scheda di ciascun candidato e sui registri d'esame.

Esame dei candidati con disabilità

❖ Prove d'esame equipollenti:

- ❖ Rilascio del titolo di studio (*senza menzione dell'equipollenza*).
- ❖ La sottocommissione si può avvalere del supporto dei docenti e degli esperti per la predisposizione e lo svolgimento delle prove d'esame.
- ❖ La Commissione può assegnare un tempo differenziato per lo svolgimento delle prove scritte (*senza però che questo comporti un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito nel calendario degli esami.*)

❖ Prove d'esame non equipollenti:

- ❖ In questo caso, come pure se non vengono svolte una o più prove, vi è il rilascio dell'**attestato di credito formativo** (*dove vi è il riferimento all'effettuazione di prove non equipollenti, ma non nei tabelloni, né nell'area documentale*).

DSA

- ❖ Si parte dal PDP (piano didattico personalizzato);
- ❖ Strumenti compensativi previsti dal PDP (*da non menzionare nel diploma*) ;
- ❖ Tempi più lunghi;
- ❖ Dispositivi per l'ascolto dei testi;
- ❖ Possibilità di adattare al PDP le griglie di valutazione delle prove scritte e la griglia di valutazione della prova orale di cui all'allegato A dell'O.M.;
- ❖ **Esonero dalla lingua straniera** (*prove differenziate da menzionare solo nell'attestazione e non nei tabelloni*);
- ❖ **Dispensa dalle prove scritte di lingua straniera** (*prova orale sostitutiva senza menzione nel diploma*)
- ❖ **Per gli altri alunni con bisogni educativi speciali, il CdC trasmette alla sottocommissione il PDP. (no misure dispensative, sì misure compensative già in uso durante l'anno scolastico).**

Assenze dei candidati (artt. 8 e 26 O.M.)

- ❖ Possono sostenere le prove nella sessione suppletiva, su loro richiesta corredata da una documentazione probante .
- ❖ Se in malattia certificata o documentata, possono partecipare al colloquio in video conferenza, in un'altra data o comunque entro il termine di chiusura del calendario deliberato dalla Commissione.
- ❖ In alternativa, i candidati possono chiedere di sostenere le prove nella sessione straordinaria , con istanza al presidente entro il giorno successivo all'assenza.
- ❖ La sottocommissione dà comunicazione agli interessati della decisione in merito all'istanza, oltre che all'USR.
- ❖ Per impossibilità sopravvenute in sede d'esame, è il Presidente che stabilire come e se continuare o rinviare alle suppletive o alle straordinarie

LE FAQ

Colloquio

1. Il colloquio prevede una parte specifica dedicata all'Educazione civica?

Nell'ambito del colloquio il candidato deve dimostrare di aver maturato le competenze e le conoscenze previste dalle attività di Educazione civica, per come enunciate all'interno delle singole discipline; perciò, la trattazione delle tematiche connesse a tale insegnamento può avvenire in qualunque fase del colloquio. Non è perciò prevista una sezione specifica del colloquio dedicata all'Educazione civica.

LE FAQ

Credito scolastico

- 1. L'Ordinanza ministeriale 11 del 2020 relativa alla valutazione finale dell'anno scolastico 2019/20, e la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 8464 del 28/05/2020 avevano previsto l'ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti e un'eventuale media voti inferiore a 6/10, con assegnazione di un credito scolastico pari a 6 punti, e la possibilità di integrarlo di un punto nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (PAI). La medesima possibilità di integrazione dei crediti era comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.**

Qualora, nel corso dello scrutinio finale dell'anno 2020/21, il consiglio di classe avesse omesso di prendere in considerazione la possibilità di effettuare questa integrazione, è comunque possibile effettuarla nel corrente anno scolastico 2021/22 rivedendo il credito assegnato per l'anno 2019/20?

È possibile effettuare l'integrazione del credito conseguito nel 2019/20, con riguardo al PAI 2020/21, negli scrutini finali del corrente anno scolastico esclusivamente per sanare una "dimenticanza", qualora, cioè, si sia omesso di prendere in considerazione la possibilità di tale integrazione nel corso degli scrutini finali dell'anno scolastico 2020/21.

LE FAQ

Credito scolastico

- 1. L'Ordinanza ministeriale 11 del 2020 relativa alla valutazione finale dell'anno scolastico 2019/20, e la nota della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione 8464 del 28/05/2020 avevano previsto l'ammissione alla classe successiva anche per gli studenti con valutazioni insufficienti e un'eventuale media voti inferiore a 6/10, con assegnazione di un credito scolastico pari a 6 punti, e la possibilità di integrarlo di un punto nello scrutinio finale relativo all'anno scolastico 2020/21, con riguardo al piano di apprendimento individualizzato (PAI). La medesima possibilità di integrazione dei crediti era comunque consentita, con le tempistiche e le modalità già descritte, per tutti gli studenti, anche se ammessi con media non inferiore a sei decimi, secondo criteri stabiliti dal collegio docenti.**

Qualora, nel corso dello scrutinio finale dell'anno 2020/21, il consiglio di classe avesse ommesso di prendere in considerazione la possibilità di effettuare questa integrazione, è comunque possibile effettuarla nel corrente anno scolastico 2021/22 rivedendo il credito assegnato per l'anno 2019/20?

È possibile effettuare l'integrazione del credito conseguito nel 2019/20, con riguardo al PAI 2020/21, negli scrutini finali del corrente anno scolastico esclusivamente per sanare una "dimenticanza", qualora, cioè, si sia ommesso di prendere in considerazione la possibilità di tale integrazione nel corso degli scrutini finali dell'anno scolastico 2020/21.

LE FAQ

Seconda prova

1. È possibile utilizzare applicativi in cloud per svolgere la seconda prova dell'esame di Stato?

Esclusivamente nel caso in cui la seconda prova di esame preveda l'utilizzo di applicativi in cloud per poter sviluppare il compito assegnato, e tale modalità sia stata abitualmente utilizzata durante il percorso di studi, gli studenti potranno svolgere la prova con l'impiego di tali applicativi in cloud, purché sia garantito il rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che si utilizzino i dispositivi forniti dalla scuola connessi a una sottorete creata per l'occasione, con autenticazione del candidato e conseguente tracciamento di tutte le sue interazioni in rete;
- 2) che la connessione sia attivata all'inizio della prova e disattivata allo scadere delle ore di lavoro;
- 3) è fatto assoluto divieto di utilizzo di dispositivi personali e di condivisione della rete personale tramite hotspot.

È obbligatorio prevedere e specificare questa necessità tecnica nel documento del 15 maggio e/o nelle programmazioni didattiche dei docenti delle discipline di riferimento e predisporre ogni strumentazione necessaria per garantire il regolare svolgimento della prova alle condizioni sopra indicate.

O.M. 156 del 04/6/22:

Disposizioni per la valutazione degli apprendimento ed Esami di Stato degli alunni e degli studenti ucraini per l'a.s. 2021/22

- ❖ Con apposito decreto sopracitato, per il secondo ciclo per le classi non terminali, la valutazione è collegiale e riferita eventualmente al PDP. Se non vi sono elementi sufficienti per la valutazione o le valutazioni sono insufficienti, gli studenti sono comunque ammessi alla classe successiva. Non si procede alla valutazione se mancano elementi per un giudizio globale. Non si procede all'attribuzione del credito scolastico se la frequenza è relativa alle classi terza e quarta.
- ❖ Se valutazioni insufficienti, o discipline non valutabili, il CdC predispone un PAI con gli obiettivi per ogni disciplina e le strategie per il loro raggiungimento.
- ❖ *Esonero dalla partecipazione all'esame di stato per i frequentanti la classe quinta non in grado di sostenere le prove.*
- ❖ Il CdC redige un attestato di credito formativo che costituisce titolo per eventuali iscrizione, se richiesta, per l'a.s. 2022/23 alla classe quinta dello stesso indirizzo.